

REP. N. 14584

CONTRATTO DI APPALTO PUBBLICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, SMALTIMENTO IN AMBITO COMUNITARIO NONCHÉ RECUPERO ENERGETICO E/O DI MATERIA IN AMBITO NAZIONALE E COMUNITARIO DI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE PRESSO SITI DEDICATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA. PROCEDURA N. 2892/A-T/19 – LOTTO 11.B – CIG 7968618798 - CUP B25C19000070001.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di novembre, in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me Dott. Eduardo Ascione, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta" e del DPGRC n. 68 dell'8.05.2018, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale prot. n. 0715917 del 26/11/2019) si sono

costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Responsabile Generale della Struttura di Missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle (di seguito denominata R.S.B.), dott.ssa Lucia Pagnozzi, nata _____ domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù del combinato disposto della deliberazione della Giunta Regionale n. 418 del 16/09/2015, del DPGR n. 224 del 06/11/2015 integrato con DPGR n. 246 del 4/12/2015 di istituzione della Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB, del DPGR n. 56 del 03/03/2016, , nonché del DPGR n. 37 dell'11/03/2019. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale, con nota prot n. 0681894 del 12/11/19.

2) L'Associazione Temporanea di Imprese di cui è capogruppo mandataria la Società ENKI S.R.L.", (in seguito denominata ATI) in persona del Sig. Minini Costanzo, nato _____ in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante legale della impresa mandataria, domiciliato per la carica presso la sede legale avente sede in Milano, alla via Montefeltro n. 6.

Verificato che l'ATI è stata costituita l'11 ottobre 2019, repertorio n. 172.649, raccolta n. 31.867, con scrittura privata autenticata nelle firme, dal Dott. Alfonso Colombo, Notaio residente in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, dalle seguenti imprese:

1) "ENKI S.r.l.", (di seguito denominata impresa mandataria) con sede legale in Milano (MI), alla via Montefeltro n. 6.

2) "SARIM S.r.l." (di seguito denominata impresa mandante) con sede legale in

Salerno (SA), al Corso Vittorio Emanuele 171.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarità della visura camerale del 5/9/2019, documento n. T 326715290 tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che l'impresa mandataria è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, Monza, Brianza, Lodi, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 8.6.2009, codice fiscale, n. di iscrizione al Registro delle Imprese e partita iva 02545140168 e R.E.A. n MI - 1754131.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarità della visura camerale del 5/9/2019, documento n. T 326716738 tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che l'impresa mandante è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 15/12/1989, codice fiscale, iscrizione al registro delle imprese n. 04089200630 e partita IVA n. 02596800652 e n. R.E.A SA - 230941.

Verificato dalla Struttura di Missione che l'impresa mandataria risulta iscritta in fase di "aggiornamento" nell'elenco dei fornitori e prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) Prefettura di Milano - Sezione I "Trasporto di materiale a scarica per conto terzi".

Verificato dalla Struttura di Missione che l'impresa mandante ha presentato l'istanza per l'iscrizione in data 23/02/2018 nell'elenco dei fornitori e prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) Prefettura di Salerno -nelle seguenti Sezioni: 1) "Trasporto di materiale a scarica per conto terzi"; 2) "Trasporto anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti conto terzi"; 3) "Noli a caldo"; 4) "Autotrasporti per conto di terzi".

Verificato che l'Ufficio Speciale "Grandi Opere" (già Ufficio speciale "Grandi Opere" e così rinominato ai sensi dell'articolo 18 della Legge regionale 7 agosto

2019, n. 16), ai sensi dell'art. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) e ss.mm.ii., ha richiesto con nota prot. PR MIUTG Ingresso 0181427 del 5/9/2019, l'informativa antimafia attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia per l'impresa mandataria.

Verificato, che l'Ufficio Speciale "Grandi Opere" (già Ufficio speciale "Grandi Opere" e così rinominato ai sensi dell'articolo 18 della Legge regionale 7 agosto 2019, n. 16), ai sensi dell'artt. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) e ss.mm.ii., ha richiesto con nota prot. PR SAUTG Ingresso 0112189 del 5/9/2019, l'informativa antimafia attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia per l'impresa mandante.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS 17831747 del 30/10/2019, con scadenza 27/02/2020, da cui risulta che l'impresa mandataria è in regola nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS 18137841 del 15/11/2019, con scadenza 14/3/2020, da cui risulta che l'impresa mandante è in regola nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili.

Verificato dalla Struttura di Missione che per il presente contratto è stato redatto il DUVRI di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9.5.2008 e ss.mm. ii. Relativo al sito Area interna CDR - Battipaglia (SA) - documento che viene allegato al presente contratto al numero 1 - e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a Euro 61.692,67 (sessantunomilaseicentonovantadue/67), esclusa IVA, non soggetti a ribasso.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con nota prot. n. 431943 del 3/7/2019 è stato reso il parere in merito al presente schema di contratto dall'Ufficio Speciale Advocatura;

- con decreto n. 24 del 9/7/2019 della Struttura di Missione sono stati approvati gli atti di gara, tra cui lo schema del presente contratto, per l'aggiudicazione del servizio di rimozione, trasporto, smaltimento e/o recupero in ambito comunitario o recupero in ambito nazionale dei rifiuti imballati e stoccati in balle nei lotti 11.12.13.14 del piano stralcio operativo - di cui all'art. 2, comma 7 del decreto legge 25 novembre 2015, n.185 convertito nella legge n. 9/2016 - approvato con DGR n. 609 del 28.11.2015 e successivamente modificato, da ultimo con D.G.R. n. 253 del 11.6.2019;
- il bando di gara per la fornitura del servizio di rimozione, trasporto, smaltimento in ambito comunitario nonché recupero energetico e/o di materia in ambito nazionale e comunitario di rifiuti stoccati in balle presso siti dedicati nel territorio della regione Campania è stato pubblicato sulla GURI in data 12/07/2019/ n. 81 e sulla GUUE in data 12/07/2019;
- con decreto n. 281 dell'8/8/2019 dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere" (già Ufficio speciale "Grandi Opere" e così rinominato ai sensi dell'articolo 18 della Legge regionale 7 agosto 2019, n. 16) la procedura di gara è stata aggiudicata in via definitiva all'ATI;
- con nota prot. n. 0499126 del 08/08/2019 dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere" (già Ufficio speciale "Grandi Opere" e così rinominato ai sensi dell'articolo 18 della Legge regionale 7 agosto 2019, n. 16), si è dato corso alle comunicazioni previste dall'art. 76 del D. lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., entro il termine previsto dall'art. 32, comma 9, non sono pervenuti ricorsi;
- con nota prot. n. 544785 del 12/9/2019 dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere" (già Ufficio speciale "Grandi Opere" e così rinominato ai sensi dell'articolo 18 della Legge regionale 7 agosto 2019, n. 16), l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito dei controlli circa la sussistenza in capo alle imprese costituenti l'ATI dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. già autocertificati in sede di offerta.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Premesse.

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto. La richiamata documentazione, conosciuta dai contraenti, è conservata presso gli uffici della Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB della Giunta Regionale della Campania avente sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, nonché presso l'Unità Operativa Dirigenziale Centrale Acquisti, procedure di finanziamento dei progetti relativi ad infrastrutture, progettazione, alla via Metastasio n. 25/29, Napoli.

Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata, ad eccezione dei seguenti allegati:

- allegato n. 1: Documento di valutazione dei rischi a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (artt. 17 e 28 del D. Lgs. 9 aprile 2018 n. 81 e ss.mm.ii.) - Sito di stoccaggio provvisorio di Capua (CE) – località Brezza – Superficie complessiva sito mq. 238.000 ca – n. 17 piazzole – Lotto 11.B – 47.425 ton Balle – EER 19.12.10;
- allegato n. 2: Computo metrico - Stima dei costi della sicurezza.

Art. 2 - Norme regolatrici dell'appalto ed interpretazione del contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole ivi presenti che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra la Regione e la Società;
- dal Capitolato Speciale d'Appalto approvato dalla Regione nonché dall'offerta presentata dalla Società, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente regolato;

- dal D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”) e ss.mm.ii.;
- dalle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dal D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (“Norme in materia ambientale”) e ss.mm.ii.;
- dal D.lgs. n. 31 del 2 febbraio 2001 e ss.mm.ii.;
- dal Protocollo di legalità siglato tra la Prefettura della Provincia di Napoli e la Regione Campania, in data 01 agosto 2007, pubblicato sul BURC n. 54 del 15 ottobre 2007;
- dalla L. n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;
- dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” convertito in legge 217 del 17/12/2010;
- dalla Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L.13 agosto 2010, n. 136”; L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto.

Art. 3 - Consenso e oggetto.

La Regione affida all’ATI, che accetta, il servizio di rimozione, trasporto, smaltimento in ambito comunitario, nonché recupero energetico e/o di materia in ambito nazionale e/o comunitario dei rifiuti imballati e stoccati relativi al lotto 11.B di cui alla tabella 1, art. 4 del CSA.

Art. 4 - Descrizione delle attività.

Le attività oggetto del contratto dovranno essere svolte secondo le indicazioni analiticamente riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto che l'ATI è tenuta a rispettare. In particolare per le modalità di prelievo, trasporto e conferimento dei rifiuti stoccati in balle CER 19.12.10 e 19.12.12, si richiamano gli artt. 8, 9 e 10 del capitolato.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto.

Il presente contratto produce i suoi effetti, fra le parti, a decorrere dalla data di stipula.

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere concluso entro e non oltre 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna delle attività.

In ragione del carattere di urgenza le attività dovranno essere consegnate entro 7 giorni dalla data di stipula del contratto (art. 6 del CSA).

Con la presa in consegna delle aree dei rifiuti stoccati in balle, l'ATI assumerà lo status di detentore del rifiuto, la Regione assumerà il ruolo di produttore giuridico del rifiuto (art. 9 del C.S.A.).

La Regione si riserva la facoltà di richiedere all'ATI, nel caso in cui siano già decorsi i termini di durata dell'appalto di cui al presente contratto, ma le attività oggetto del contratto non abbiano raggiunto l'importo contrattuale, per cause non attribuibili all'ATI, e nelle more dell'esperimento di una nuova gara, la prosecuzione del rapporto instaurato sino alla completa erogazione dell'importo contrattuale.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere all'ATI, nel caso in cui siano già decorsi i termini di durata dell'appalto ma non sia stato rimosso il quantitativo di rifiuti posti a base di gara, ovvero non sia stato possibile impiegare l'intero l'importo contrattuale, il tutto per cause non attribuibili all'ATI, la prosecuzione del rapporto instaurato sino alla concorrenza dell'indicato importo, ovvero sino alla completa rimozione dei quantitativi stimati.

Art. 6 - Oneri a carico dell'ATI

Oltre gli oneri specificati nel Capitolato Speciale, si prevede che, in ragione del carattere di urgenza, le operazioni siano svolte in maniera continuativa per le 52 settimane. In particolare, il servizio dovrà essere garantito nelle giornate dal lunedì al sabato secondo la programmazione ricevuta entro il giovedì della settimana precedente dal Direttore del servizio (art. 6 del CSA).

È obbligo dell'ATI presentare, prima dell'inizio delle attività, un cronoprogramma esecutivo da condividere con la Struttura di Missione secondo le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto.

Il cronoprogramma dovrà riportare, per ciascuna delle fasi elementari in cui l'ATI stabilisce di voler suddividere il servizio, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei servizi secondo una cadenza mensile.

L'eventuale diversa individuazione, da parte della Regione, dei singoli ammassi da smaltire tra quelli stoccati in sito rispetto a quelli indicati nel DUVRI, allegato al presente contratto, non comporta la modifica delle condizioni contrattuali e non rileva ai fini della quantificazione degli oneri di interferenza.

Art. 7 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio.

La Regione, per il tramite della Struttura di Missione per lo smaltimento dei R.S.B., si riserva la facoltà di disporre, in ogni tempo e a sua discrezione, ispezioni e controlli al fine di verificare l'esatto adempimento delle prestazioni dedotte in appalto.

Art. 8 - Corrispettivo e modalità di pagamento.

Il corrispettivo del presente contratto è pari a Euro 9.438.997,75 (Euro novemilioni quattrocentotrentottomilanovecentonovantasette/75), esclusa IVA, più oneri della sicurezza pari a Euro 61.692,67 (Euro sessantunomilaseicentonovantadue/67) esclusa IVA, non soggetti a ribasso.

La fatturazione sarà emessa dalla mandataria anche per la quota spettante alla mandante e di conseguenza sarà la mandataria ad incassare l'intera somma

dovuta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e art.23 del C.S.A., l'ATI ha facoltà di richiedere una modifica contrattuale per revisione prezzi esclusivamente nella fattispecie in cui, per cause a lui non imputabili, l'esecuzione del servizio si protragga oltre il termine contrattuale dei 12 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività. La modifica, valutata l'incidenza dei singoli fattori di costo sul complesso del servizio, deve essere autorizzata dal RUP e la revisione del prezzo può essere riconosciuta solo per le quantità di rifiuti rimossi oltre i 12 mesi.

La spesa derivante dal presente contratto è finanziata per l'importo di Euro 23.456.443 (ventitremilioniquattrocentocinquantaseimilaquattrocentoquaranta trè) con le risorse del fondo di cui all'art.2, co.4 D.L. n.185/2015 (convertito in legge n. 9 del 22/01/2016) i cui capitoli di entrata 1151 e di spesa 1600, sono stati assegnati con D.G.R.n.321 del 28/06/2016 alla UOD 700503 della Struttura di Missione per lo smaltimento dei R.S.B. e per l'importo di Euro 47.037.280,00 (quarantasettemilionitrentasettemiladuecentottanta/00) - iscritto con D.G.R. n.305/2019 sul capitolo di spesa 2920 Bilancio Gestionale 2019-2021, la cui titolarità è stata assegnata con D.G.R.n.749 del 20.12.2016 alla medesima UOD.

All'ATI, ai sensi dell'art 35 comma 18 D. Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii. sul valore del contratto di appalto viene corrisposta, entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazione e previa presentazione di apposita garanzia resa ai sensi dell'art 35 comma 18 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii un' anticipazione del prezzo di Euro 1.887.799,55 (unmilioneottocentoottantasettemilasettecentonovantanove/55) pari al 20% dell'importo contrattuale di Euro 9.438.997,75 (Euro novemilioniquattrocentotrentottomilanovecentonovantasette/75).

L'erogazione del corrispettivo sarà disposta secondo le modalità di cui all'art. 14

del Capitolato Speciale d'Appalto. Nello specifico, la fattura dovrà essere intestata all'Ufficio che verrà indicato successivamente alla stipula del contratto.

Il codice univoco fatturazione della destinataria è: 0V7VRO.

L'ATI dovrà emettere singola fattura per ciascun luogo di produzione del rifiuto oggetto dell'appalto, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, avverrà entro i termini previsti dalla normativa vigente in tema di pagamenti della P.A., a seguito della verifica della regolarità ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e della regolarità contributiva dell'ATI.

I pagamenti verranno effettuati al netto delle eventuali penali.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato ai sensi della Legge 136/10 e ss.mm. ii. Ai sensi dell'art. 103 comma 6 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte dell'ATI, di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione di carattere di definitività dello stesso.

I pagamenti avvengono mediante emissione di stati di avanzamento (S.A.S. - Stato di Avanzamento Servizi) pari ad almeno 5.000 tonnellate di rifiuti complessivamente rimosse dai vari siti.

Art. 9 - Subappalto.

Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le modalità previste dall'art.105 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art.21 del C.S.A.

Vista la nota prot. n. 0011106 del 20.06.2019 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nonché la nota prot. n. 0421987 del 3.7.2019 dell'Avvocatura

Regionale, in caso di affidamento del presente appalto di servizi ad un intermediario, la disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non si applica ai rapporti tra quest'ultimo e gli operatori economici a cui l'intermediario, attraverso sub-contratti, affiderà la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 10 - Cessione del contratto.

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/16, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 22 del Capitolato.

Art. 11 - Penali.

In caso di inesatto, carente o impreciso adempimento delle prestazioni scaturenti dal presente contratto si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 19 del capitolato speciale di appalto. In particolare, la penale sarà pari a:

- 0,1 % dell'importo a base d'asta per ogni giorno di ritardo nel soddisfacimento degli adempimenti richiesti dalla Struttura di Missione opportuni ad assicurare l'operatività in condizioni di sicurezza dei lavoratori ovvero condizioni utili ad evitare il verificarsi di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare le matrici ambientali;
- 0,05 % dell'importo a base d'asta per ogni giorno di ritardo nel soddisfacimento degli adempimenti richiesti dalla Struttura di Missione opportuni ad evitare possibili interferenze con i gestori dei siti di stoccaggio;
- 0,05 % dell'importo a base d'asta per ogni giorno di ritardo nel soddisfacimento degli adempimenti richiesti dalla Struttura di Missione per assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle indicazioni della documentazione tecnica allegata, nonché nell'attuazione delle misure operative

previste dall'ATI nell'offerta tecnica.

Qualora il totale progressivo delle quantità dei rifiuti rimossi su base mensile dovesse essere inferiore a quello del cronoprogramma esecutivo di cui all'art. 6 e qualora tale quantità risulti inferiore del 20% rispetto a quella complessivamente prevista dal medesimo cronoprogramma per il periodo esaminato, dalla Struttura di Missione opererà una trattenuta, in via non definitiva, pari al 10% dell'importo dovuto sullo Stato di Avanzamento del Servizio emesso successivamente all'accertamento dell'inadempienza.

In caso di ritardi nel completamento del servizio oltre i tempi stabiliti, l'ATI è tenuta, altresì, al pagamento di una penale pari al 0,25 % dell'importo a base d'asta per ogni giorno di ritardo.

Ai fini dell'applicazione della penale, l'inadempienza dovrà essere contestata dalla Struttura di Missione mediante atto notificato via pec all'ATI che, entro i successivi 5 giorni stesso mezzo, potrà presentare le proprie controdeduzioni sulle quali la Struttura di Missione dovrà esprimersi entro i successivi 5 giorni.

Le penali applicate non potranno essere complessivamente superiori al 10,00% dell'importo totale del contratto. In caso di superamento del predetto limite sarà avviata la procedura di risoluzione del contratto.

Art. 12 - Clausola risolutiva espressa.

Le fattispecie di inadempimento previste dall'art. 22 del capitolato speciale d'appalto determinano la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art.

1456 c.c. In particolare la Struttura di Missione procederà alla risoluzione del contratto, con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- esito negativo dei controlli, contestato per iscritto all'ATI per più di cinque volte nell'intero periodo contrattuale, ovvero in caso di inosservanza delle prescrizioni impartite dal RUP (art.16,co.8 C.S.A.);
- qualora l'ATI non assuma il servizio per n. 7 giorni consecutivi decorrenti

dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna delle attività;

- qualora venga accertata da parte della Struttura di Missione dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza dell'ATI verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati. Il suddetto accertamento sarà disposto a seguito della trasmissione, da parte dell'ATI, del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del DPR 207/2010;
- qualora venga accertata da parte della Struttura di Missione la cessione del contratto, del credito o il subappalto da parte dell'ATI in violazione di quanto previsto degli artt. 19 e 20;
- per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- qualora si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio, per un numero di giorni consecutivi superiore a 30;
- in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- in caso di informativa antimafia positiva a carico dell'ATI;
- in caso di esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- qualora venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e ss.mm.ii.;
- qualora venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- qualora venga disposta, nei confronti dell'imprenditore ovvero dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p..

Nelle predette ipotesi la Struttura di Missione darà comunicazione all'ATI dell'intervenuta risoluzione a mezzo pec, ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge, e incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Struttura di Missione di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla inadempienza dell'ATI.

La Struttura di Missione si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti delle Società con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

Art. 13 - Cauzione.

La Regione dà atto che l'ATI ha prestato cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria dell'8/10/2019 n. 40034491004411, stipulata con Tua Assicurazioni S.p.A. (agenzia di Genova - 400344) per un importo pari a Euro 380.028,00 (euro trecentottantamilaventotto/00), pari al 4% del corrispettivo fissato dal contratto. L'importo della garanzia è ridotto, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. in quanto le Società componenti l'ATI sono in possesso delle certificazioni: ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015

Nel caso di inadempimento contrattuale da parte dell'ATI, la Regione ha il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva.

L'ATI dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Struttura di Missione abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'ATI, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo dell'80% della cauzione definitiva.

L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'ATI, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza o in alternativa dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

Art. 14 - Domicilio dell'ATI

A tutti gli effetti del presente contratto, l'ATI elegge domicilio presso la sede legale della impresa mandataria, già dichiarata nel presente contratto in costituzione.

Art. 15 - Autorizzazione al trattamento dati personali e Responsabile del Trattamento dei dati.

L'ATI autorizza la Regione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., anche in relazione ad eventuali verifiche presso soggetti terzi. A tale fine l'ATI dichiara di essere a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati personali che deriverà dall'esecuzione del presente contratto.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da eventuali responsabilità circa meri errori materiali e/o di compilazione ovvero derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, liceità e nell'osservanza delle misure di sicurezza.

Qualora dall'esecuzione del presente contratto discenda l'affidamento dalla Regione all'ATI della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione un apposito contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010.

L'ATI si obbliga al rispetto di quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria ex Legge 136/2010 costituisce causa di risoluzione contrattuale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, la Società prende atto del seguente CIG 7968441588 - CUP B25C19000070001.

A tal fine la Struttura di Missione ha attestato con nota prot. n. 636495 del 22/10/2019 che l'ATI ha comunicato il conto corrente sul quale avverranno i pagamenti e i soggetti delegati ad operare sull'indicato conto corrente.

Art. 17 - Protocollo di legalità e Codice del Comportamento.

Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme di cui al Protocollo di Legalità in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto 2007, di cui alla delibera di Giunta Regionale n.

1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul B.U.R.C. Del 15.10.2007, n. 54, che qui si intendono integralmente riportati.

L'ATI si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 544 del 29.8.2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 74, del 9 ottobre 2017. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 18 - Clausola di manleva.

La società si obbliga a manlevare la Regione da qualunque danno che dovesse derivare, anche a terzi, dall'esecuzione del presente contratto.

Art. 19 - Responsabilità e polizza assicurativa.

La società è obbligata, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, ad adottare i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire l'incolumità dei terzi e del personale addetto alla prestazione stessa e sia per evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.

La società è responsabile, in sede civile e penale, nel caso di incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone o alle cose, anche se estranee all'oggetto dell'appalto, nel corso dei servizi ed in dipendenza di essi. Dalla suddetta responsabilità s'intende sollevata la Regione e il suo personale.

La società ha stipulato idonea polizza assicurativa RC Generale n. A7LIA01642K – LB stipulata con LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. - codice ramo 04, codice coverholder 110081 JAS - codice LLOYD'S BROKER 312/BDB DEL 12/11/2019 - valida dal 18/11/2019 al 18/11/2020.

ART. 20 - Recesso.

La Struttura di Missione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni

solari, da comunicarsi all'ATI a mezzo pec. Dalla data di efficacia del recesso, l'ATI dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danni alla Regione e/o a terzi.

All'ATI spetterà esclusivamente un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente documentati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti. Dall'indennizzo dovuto dovrà essere decurtato l'importo di eventuali penali a carico dell'ATI.

Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'ATI competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo.

In ogni caso l'ATI rinuncia espressamente, con la stipula del presente contratto, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 21 - Clausola anti-pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l'ATI dichiara con la sottoscrizione del presente contratto:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'ATI e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'ATI che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta

salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 22 - Foro competente.

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 23 - Estensione e variazione del servizio

Qualora si rendesse necessario, l'ATI sarà tenuta, su richiesta della Struttura di Missione per lo smaltimento dei R.S.B., alla diminuzione o all'aumento quantitativo del servizio con proporzionale variazione del corrispettivo pattuito, entro il limite di 1/5 del corrispettivo medesimo, senza avanzare pretese per indennizzi o compensi particolari.

L'ATI non può, di propria iniziativa, salvo precedente autorizzazione scritta da parte della Regione, introdurre variazioni o addizioni ai servizi assunti, rispetto alle previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 24 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nell'articolato del presente contratto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 25 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'ATI le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo

saranno versate in modalità telematica, ad eccezione degli allegati per il quale l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. Gli allegati sono conservati agli atti dell'Ufficio "AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti e URP" della Segreteria della Giunta.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da ventuno pagine di cui venti pagine per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f), del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice dell'amministrazione digitale (CAD).